

ti Veneti, a primo Maggio 1806. e non nominate nella Tariffa, non hanno corso. Vedi Decreto 19. Aprile 1806. Tomo 3. c. 77.

Moneta Veneta. Il suo ragguaglio rispetto alla Lira Milanese è di Lire 3. Venete per Lire 2. di Milano. Vedi Decreto 19. Aprile 1806. T. 3. c. 77.

Monete di Rame, ed Erose quali abbiano ad aver corso, e quali non possono nemmeno esser introdotte. Vedi Decreti 7. Ottobre 1804. T. 3. c. 80.

Monete di Rame, ed Erose Pontificie sono tollerate provvisoriamente, ed in quali soli Dipartimenti, al valor nominale della Tariffa. Vedi Decreti 7. Ottobre 1804. Tomo 3. c. 82.

Monete di Rame, ed Erose loro Tariffe. Vedi Decreti 7. Ottobre 1804. Tomo 3. c. 84. 85. 86.

Monete Oro, ed Argento, e di Rame. Della unità monetaria. Cinque denari d'Argento del peso stabilito dalla Legge 27. Ottobre 1803. (cinque grammi) al titolo di 9. Decimi di fino costituiscono l'unità monetaria, che conserva il nome di Lira. Titolo Primo. Artic. 1. Vedi Legge 3. Marzo 1806. Tomo 6. c. 28.

Monete Oro, ed Argento, e di Rame. Della loro fabbricazione, cioè del peso, titolo, e loro tolleranza. Titolo secondo dall' Art. 2. al 22. Vedi Legge 3. Marzo 1806. Tomo 6. c. 29.

Monete Oro, ed Argento, e di Rame. Del Tipo delle Monete. Sopra una della superficie vi sarà la nostra Effigie: sopra l'altra lo Stemma del Regno; vi sarà l'indicazione del valor nominale della moneta ec. ec. Titolo 3. dall' Art. 23. al 26. Vedi Legge 3. Marzo 1806. Tomo 6. c. 31.

Monete Oro, ed Argento e di Rame. Della verificazione delle Monete da non esser poste in corso se non è verificato il titolo, e il peso. In caso de' frodi nella scelta de' Campioni, i resi sono puniti come monetarij falsi. Titolo 4. dall' Art. 27. al 31. Vedi Legge 3. Marzo 1806. Tomo 6. c. 32.

Monete Oro, ed Argento, e Rame. Disposizioni d'ordine sulli Consegnatori di materie d' Oro,